



AVVISO FORMAZIONE CONTINUA – FASE IV

1. Finalità dell'avviso
2. Dotazione finanziaria
3. Destinatari
4. Interventi ammissibili
5. Modalità di predisposizione del progetto
 - 5.1. Il progetto di rete
 - 5.2. Il progetto integrato con i Fondi Paritetici Interprofessionali
6. L'Intesa tra le parti sociali
7. Il soggetto attuatore del progetto
8. Regime di esenzione "Aiuti alla formazione" ai sensi del Reg 651/2014
9. Dimensione finanziaria del progetto e vincoli di partecipazione
10. Azioni ammissibili
11. Presentazione dei progetti
12. Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti
13. Tempistica e modalità di attuazione dei progetti
14. Modalità di calcolo del costo del progetto
15. Modalità di calcolo del finanziamento del progetto
16. Modalità di avvio e gestione del progetto
17. Modalità di liquidazione delle attività
18. Rendicontazione
19. Valutazione delle performance e indicatori di efficacia
20. Pubblicazione e modalità di richiesta di chiarimenti ed informazioni
21. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
22. Riepilogo fasi e tempistiche
23. Quadro normativo di riferimento

ALLEGATO 1

1. Finalità dell'avviso

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, sviluppando la competitività d'impresa, il riallineamento delle competenze, delle conoscenze e la valorizzazione del capitale umano, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business, anche con riferimento alla formazione femminile quale utile strumento per attuare i principi di pari opportunità e di Responsabilità Sociale d'Impresa.

Il presente Avviso opera in coerenza con i principi derivanti:

- dal D.lgs. 11 Aprile 2006, n°198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n°80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Strategia per le pari opportunità tra donne e uomini 2010-2015" del 21 settembre 2010 COM(2010) 491, che costituisce il programma di lavoro della Commissione nel quadro del patto europeo per la parità di genere;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)", del 25 giugno 2008 COM(2008) 394;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione" del 23 novembre 2011 COM(2011) 682;
- dalla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea sugli "Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2014", del 14.5.2014 DECISIONE 2014/322/UE;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese" del 25 ottobre 2011 COM(2011) 681.
- dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

2. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi **€ 10.000.000,00**, a valere sulle risorse POR FSE, Asse 1, Obiettivo tematico 8.6.1. Regione Lombardia si riserva di rifinanziare questo Avviso con ulteriori risorse.

3. Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente avviso lavoratrici e lavoratori operanti sul territorio Lombardo presso unità produttive localizzate nel territorio della Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V – capo I e II del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 o del D.Lgs. 167/2011) per formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;
- lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto (di cui al Titolo VII – capo I del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);
- socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine "**lavoratori**".

Sono altresì destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:

ALLEGATO 1

- titolari, socie e soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia.
 - nel solo caso di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
 - i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani.
 - i liberi professionisti, che esercitano l'attività sia in forma autonoma che in forma associata;
- I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine "imprenditori".

L'insieme dei soggetti indicati nei due precedenti elenchi, al fine dell'applicazione delle indicazioni del presente Avviso, sono di seguito complessivamente indicati con il termine "personale".

Sono esclusi dal presente Avviso:

- lavoratrici e lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi Titolo III -Capo I - Somministrazione di lavoro del DLgs n. 276/2003 e ss.mm.ii.;
- gli amministratori e i consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano riconducibili ad una delle tipologie indicate alle tipologie lavoratori e imprenditori;
- i dipendenti e i collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- i dipendenti e/o collaboratori del soggetto attuatore di un progetto aziendale/interaziendale o strategico e indipendentemente dall'attività svolta dai lavoratori;

Ai sensi del presente Avviso non possono erogare servizi, nonché usufruire della formazione, le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del POR FSE 2014-2020.

4. Interventi ammissibili

Il presente Avviso promuove e finanzia:

- a) **Progetti aziendali**, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ed ai quali parteciperà esclusivamente il personale della medesima impresa, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;
- b) **Progetti interaziendali**, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di almeno 3 imprese, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;
- c) **Progetti strategici Regionali**, elaborati da imprese o aggregazioni di imprese che hanno già partecipato a rilevanti e significative misure regionali e che con il presente avviso intendono migliorare la propria posizione sul mercato, facendo acquisire al proprio personale, nuove professionalità. Rientrano in questa casistica anche i progetti di integrazione e completamento degli obiettivi formativi dell'ultimo progetto finanziato o cofinanziato da un Fondo Paritetico Interprofessionale. Rientrano quindi in questa tipologia di interventi:
 - **Progetti riferiti agli Accordi per la competitività** elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di una o più imprese, a cui parteciperà esclusivamente il personale della/e medesima/e, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3, relativamente ai soli "lavoratori". Tale/i impresa/e, al momento della partecipazione al presente Avviso, devono avere presentato una proposta di adesione alla Manifestazione di interesse (Decreto n. 2799 del 1/04/2014 pubblicato sul BURL S.O. n. 14 del 3/4/2014) e devono aver superato la prima fase di istruttoria. L'ammissibilità del progetto è inoltre subordinata all'esito positivo della procedura di conclusione per gli accordi della competitività (DGR 1956 del 13 giugno 2014). Tale/i impresa/e infine, pena l'inammissibilità del progetto presentato, dovranno avere sottoscritto anche un accordo sindacale ai sensi dell'art. 23

ALLEGATO 1

ter della l.r. 22/2006 o ai sensi dell'art.2 della l.r. 21/2013, che abbia le caratteristiche della contrattazione di secondo livello;

- **Progetti di rete, distretti e altre aggregazioni di imprese** elaborati in attuazione di programmi d'intervento riconosciuti o co-finanziati da Regione Lombardia, a sostegno sulla base delle esigenze formative delle imprese, da uno dei seguenti "soggetti collettivi":
 - gruppo di imprese appartenente a uno o più dei Distretti del commercio riconosciuti ai sensi della DGR n. 10397 del 28/10/2009 "Modalità di individuazione degli ambiti territoriali Distretti del Commercio" e ss.mm.ii. (Distretti Urbani del Commercio - DUC e Distretti diffusi di rilevanza Intercomunale del Commercio – DID), e coerenti con le azioni programmate dagli stessi nelle seguenti aree tematiche:
 - innovazione dei sistemi di promozione e vendita mediante utilizzo di strumenti digitali;
 - miglioramento di servizi innovativi di comunicazione con i clienti;
 - miglioramento delle competenze dei manager di distretto e di figure di service dedicati;
 - innovazione di processo e integrazione con nuove aree di business;
 - gruppo di imprese appartenenti ai consorzi di promozione turistica costituiti ai sensi della Legge n. 135/01 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", della ex LR Lombardia n. 15/07 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo", nonché delle disposizioni normative nazionali e europee in materia di partenariato pubblico-privato e, per quanto applicabili, delle disposizioni del Codice Civile, e coerenti con le azioni programmate dagli stessi nell'ambito dei Macrotemi prioritari individuati dalla DGR n. 651 del 06/09/2013 - Posizionamento strategico di Regione Lombardia con particolare attenzione a:
 - utilizzo di tecnologie digitali nei servizi di accoglienza e promozione dei luoghi di interesse turistico;
 - miglioramento delle competenze manageriali e linguistiche;
 - imprese aggregate con forma giuridica del "contratto di rete" in tema di innovazione e internazionalizzazione, sottoscritto ai sensi dell'art. 3, commi 4 ter e seguenti del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 convertito con legge n.33/2009 e ss.mm.ii.;
 - imprese aggregate con forma giuridica del "contratto di rete" che hanno presentato , svolto e rendicontato un progetto nell'ambito del programma ERGON e precisamente nelle azioni:
 - creazione di aggregazioni di imprese – azione 1 (DGR n. IX1989 del 13/07/2011, D.D. n. 8950 del 04/10/2011 e ss.mm.);
 - consolidamento e sviluppo delle reti di impresa attraverso il supporto del manager di rete temporaneo (DGR n. 3019 del 16/01/2015, D.D. n. 3786 dell'11/05/2015);

Ad ognuno di questi progetti parteciperà esclusivamente il personale delle imprese appartenenti al "soggetto collettivo", individuate secondo le specifiche indicazioni normative.

- **Progetti per l'attrattività del territorio** elaborati sulla base delle esigenze formative delle imprese aggregate nei Distretti dell'Attrattività (DGR 1613 del 4 aprile 2014 e d.d.g. 6759 del 14 luglio 2014), ricadenti nelle seguenti aree tematiche oggetto dei Programmi dei Distretti dell'Attrattività:
 - utilizzo di tecnologie digitali per l'innovazione dei sistemi di offerta
 - miglioramento delle competenze manageriali, linguistiche, organizzazione e promozione del punto vendita;
- **Progetti aziendali ed interaziendali elaborati da imprese in forma singola o in partenariato**, al fine di supportare i cambiamenti organizzativi e produttivi indotti dalle iniziative finanziate in esito dell'Avviso pubblico di cui al d.d.s. 30 novembre 2015, n. 10496 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 (Asse III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" – III.3.b.2.1 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici" e

ALLEGATO 1

dell'azione III.3.b.2.2 "Sostegno ai processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costituzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche).

Le imprese, al momento della partecipazione al presente Avviso, devono avere presentato una proposta di Progetto in risposta alle misure di cui sopra; l'ammissibilità del progetto formativo è subordinato alla concessione dell'agevolazione sui bandi POR FESR.

➤ **Progetti integrati con i Fondi Paritetici Interprofessionali:**

le imprese aderenti ai Fondi Paritetici interprofessionali possono presentare dei progetti sinergici che implementano nuove conoscenze e competenze rispetto all'ULTIMO progetto approvato e finanziato dal Fondo Paritetico a cui sono iscritte. Non saranno finanziate azioni formative con contenuti simili o analoghi del progetto presentato al Fondo o cofinanziato.

5. Modalità di predisposizione del progetto

Al fine della presentazione dei progetti, la singola impresa o il gruppo di imprese liberamente aggregatosi, individua un **soggetto attuatore** con il quale definire un progetto, dettagliandolo in una o più **azioni formative** necessarie per sostenere le linee di sviluppo dell'impresa o delle singole imprese partecipanti, coerentemente con gli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali.

Nel caso di progetti interaziendali le singole azioni formative potranno essere progettate come azioni interaziendali e/o come azioni aziendali, coerentemente agli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali. Gli elementi essenziali del progetto sono quelli stabiliti nella "scheda progetto esecutivo", allegato 3. I progetti dovranno indicare, pena l'inammissibilità, il numero di "lavoratori" e il numero di "imprenditori" (secondo le definizioni precedentemente indicate) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste, suddivisi, nel caso dei progetti interaziendali, per impresa di appartenenza. I nominativi degli effettivi partecipanti saranno comunicati ad avvio di ogni azione e non potranno essere successivamente modificati.

5.1. Il progetto di reti, distretti e altre aggregazioni di imprese

Al fine della presentazione dei progetti, le imprese appartenenti ad una delle aggregazioni di imprese previste al paragrafo 4, punto c), individuano un **soggetto attuatore** con il quale definire un progetto, dettagliandolo in una o più **azioni formative** necessarie per sostenere le linee di sviluppo dell'impresa o delle singole imprese partecipanti, coerentemente con gli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali.

Gli elementi essenziali del progetto sono quelli stabiliti nella "scheda progetto esecutivo", allegato 3. I progetti dovranno indicare, pena l'inammissibilità, il numero di "lavoratori" e il numero di "imprenditori" (secondo le definizioni precedentemente indicate) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste, suddivisi, per impresa di appartenenza. I nominativi degli effettivi partecipanti saranno comunicati ad avvio di ogni azione.

5.2. Progetto Integrato con i Fondi Paritetici Interprofessionali

Nell'ambito della descrizione delle finalità del progetto formativo, le imprese possono far emergere le sinergie attivate con i Fondi Paritetici Interprofessionali a cui aderiscono. Questo permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- sviluppare strategie di formazione continua che collegano la programmazione regionale e quella dei Fondi Paritetici Interprofessionali rispettando i diversi ambiti e le rispettive competenze;
- valorizzare le collaborazioni tra imprese, Regione Lombardia e Fondi Interprofessionali sul territorio, sostenendo la competitività e la crescita delle imprese ed il loro sviluppo organizzativo;
- aumentare ulteriormente le competenze dei lavoratori, in un contesto dinamico e sempre più competitivo.

ALLEGATO 1

Tali obiettivi sono raggiungibili anche grazie al coinvolgimento di figure importanti nella vita dell'impresa ma difficilmente coinvolgibili nei normali percorsi formativi, vale a dire, principalmente, i titolari di impresa e i lavoratori in mobilità.

Le imprese aderenti ai Fondi Paritetici interprofessionali possono presentare dei progetti sinergici, in grado di implementare nuove conoscenze e competenze rispetto all'ULTIMO progetto approvato e finanziato al Fondo Paritetico a cui sono iscritte, rispetto alla tipologia di intervento aziendale e dovranno inserire nella sezione "altri documenti" dell'area di caricamento documentazione del Sistema Informativo SIAGE, l'ULTIMO progetto approvato e finanziato, a cui si fa riferimento. Si precisa che le azioni formative devono avere contenuti innovativi e migliorativi rispetto al progetto finanziato dal Fondo Paritetico, nel caso contrario non saranno ammessi. Non è ammesso il finanziamento di azioni e/o sovrapposizioni con quanto già finanziato e/o cofinanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale.

6. Intesa/Accordo tra le parti sociali

Ogni **progetto aziendale, interaziendale o strategico** dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'Intesa sottoscritta dalla ciascuna azienda e dalle RSU/RSA, dove queste siano esistenti ovvero dalle organizzazioni sindacali che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva, oppure da un contratto di solidarietà.

Le intese tra le parti sociali dovranno riportare:

- il titolo del progetto cui l'intesa si riferisce;
- il soggetto attuatore individuato, di cui al successivo punto 7;
- nel caso di progetti aziendali/interaziendali, la/le ragione/i sociale/i della/delle imprese partecipanti;
- gli obiettivi di massima degli interventi formativi previsti dal progetto.

Tutti gli elementi sopra indicati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo sindacale e non essere un allegato dello stesso. Inoltre tutte le pagine dell'accordo dovranno essere siglate da tutti i firmatari.

Nel caso dei progetti per gli accordi per la competitività, l'intesa sindacale corrisponde a quella presentata alla Manifestazione di interesse (Decreto n. 2799 del 1/04/2014 pubblicato sul BURL S.O. n. 14 del 3/4/2014) e deve avere le caratteristiche della contrattazione di secondo livello e contenere un progetto di rilancio dell'occupazione aziendale attraverso la formazione dei propri dipendenti, analogamente a quanto presentato nell'avviso sugli accordi di competitività.

7. Il soggetto attuatore del progetto

Il progetto può essere presentato da uno dei seguenti soggetti, singolarmente e non in forma associata, di seguito denominato "soggetto attuatore":

- soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura (come definita al successivo punto 11);
- università lombarde e loro consorzi;

Ogni soggetto attuatore potrà presentare nella finestra di candidatura (come definita al successivo punto 11) progetti per un importo di finanziamento pubblico **complessivamente non superiore a € 200.000,00**.

In caso di ammissibilità del progetto, il soggetto attuatore sottoscriverà, al momento dell'avvio del progetto, l'Atto di adesione - allegato 6, in quanto "beneficiario" del finanziamento.

Per l'erogazione delle attività formative, incluse prestazioni di profilo altamente specialistico, nonché per la gestione e rendicontazione del progetto, **non è possibile ricorrere allo strumento della delega**.

Pertanto per l'acquisizione di professionalità specialistiche non possedute al proprio interno, il soggetto attuatore deve affidarsi esclusivamente alla collaborazione di persone fisiche, pena l'inammissibilità della spesa relativa alle attività formative erogate.

ALLEGATO 1

Si precisa che il pagamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.

Le imprese possono prendere visione dell'elenco dei soggetti attuatori accreditati nell'elenco pubblicato nel sito della direzionale al link: www.lavoro.regione.lombardia.it alla voce Operatori sezione Accreditamento – Servizi IFP, ove sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati.

8. Regime di esenzione “Aiuti alla formazione” ai sensi del Reg 651/2014

Si definisce “aiuto di Stato” qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza ed un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano quindi anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente Avviso si configurano come “aiuti di Stato” e devono quindi essere erogati nel rispetto della normativa europea in materia.

Nell'ambito del presente Avviso, al fine di accertare la compatibilità dello strumento con la disciplina UE in materia di aiuti, si inquadra il presente finanziamento come regime in esenzione da notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare ai sensi della sezione 5 (art. 31) sugli aiuti alla formazione.

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all'allegato 4 in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. 651/2014 rilevanti per il bando in questione; ogni clausola del presente bando deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione (con riferimento ai costi ammissibili e alle percentuali di intensità).

9. Dimensione finanziaria del progetto e vincoli di partecipazione

Ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale, strategico), potrà avere un valore massimo di quota pubblica di €200.000,00.

I progetti interaziendali, di rete, distretti e consorzi, devono obbligatoriamente coinvolgere almeno 3 aziende e non potranno prevedere un finanziamento pubblico inferiore a € 25.000,00.

Le attività formative rivolte agli “imprenditori” di cui al punto 3), quantificate in termini di ore formazione allievo, non possono superare complessivamente il 30% del budget previsto dal presente avviso.

I progetti dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa. Ogni impresa può partecipare con il proprio personale alle attività di **un solo progetto, indipendentemente dalla tipologia** (aziendale, interaziendale, strategico), per la finestra di candidatura (come definite al successivo punto 11), pena l'esclusione dell'impresa da tutte le candidature presentate. Ogni “lavoratore” o “imprenditore” potrà partecipare a **non più di due azioni formative** diverse tra loro, previste nell'ambito del progetto a cui partecipa l'impresa d'appartenenza.

10. Azioni ammissibili

Il presente Avviso finanzia esclusivamente azioni formative, che:

- **siano di durata compresa tra 16 e 64 ore;**
- **abbiano un numero massimo di partecipanti pari a 10.**

ALLEGATO 1

Non è ammesso, per l'intero percorso o per parti di esso, l'utilizzo ne della modalità FAD ne della modalità e-learning.

Non è ammessa la formazione proposta dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (es. formazione in ambito sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008).

Le attività formative dovranno essere svolte in normale orario di lavoro.

La progettazione delle azioni formative e la loro gestione, ivi compreso l'eventuale rilascio della certificazione finale, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al **DDUO n. 12453 del 20.12.2012** "*Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata*".

In particolare, i contenuti e l'articolazione dei percorsi formativi dovranno fare diretto riferimento ad una o più competenze, ivi comprese quelle di base e trasversali, contenute nel "Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia" (D.D.U.O. n. 11809 del 23/12/2015).

Le competenze di base e trasversali potranno essere previste nell'azione formativa solo ed esclusivamente in quanto funzionali alla formazione tecnico professionale e costituiranno oggetto di verifica come da punto 12.

Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze nel settore dell'ICT (Information and communication technology) e sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono ammessi percorsi formativi inerenti le competenze e i profili di alta specializzazione del settore "servizi di informatica" anche se non associate a competenze tecnico professionali di altri settori economico professionali.

Analogamente è possibile progettare percorsi formativi associando le competenze del settore "servizi di informatica" con competenze e profili professionali inseriti in altri settori del QRSP per l'aggiornamento di attività professionali che utilizzano sistemi informatici di nuova generazione fermo restando la coerenza della progettazione formativa con le competenze selezionate (ad esempio utilizzando le competenze dell'operatore di vendita specializzato, associandole a competenze del settore servizio di informatica per riqualificare il profilo dell'operatore alla vendita attraverso strumenti informatici).

Non sono ammissibili percorsi formativi che facciano riferimento in tutto o in parte alle sezioni "percorsi regionali regolamentati" e "figure regolamentati/abilitanti".

Per ogni azione dovrà essere creato un percorso formativo nell'apposita sezione "offerta formativa" del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO - <https://gefo.servizirl.it>), all'interno della specifica offerta denominata "Percorsi di formazione continua – fase IV", specificando la/le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto.

Si precisa che questa operazione potrà essere effettuata indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

11. Presentazione dei progetti

I progetti sono presentati dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 7 tramite il sistema SIAGE (www.siage.regione.lombardia.it), nell'ambito di una finestra di candidatura secondo le tempistiche sotto indicate.

Al momento della presentazione del progetto, ogni soggetto attuatore dovrà indicare il "firmatario" del progetto stesso.

I processi di verifica si concludono, di norma, entro i 90 giorni successivi alla chiusura dello sportello con il provvedimento di approvazione dei progetti.

Apertura finestra di candidatura progetti aziendali ed interaziendali	Chiusura finestra progetti aziendali ed interaziendali	Risorse dello sportello
12 aprile 2016 – ore 12,00	14 aprile 2016 – ore 17,00	€ 8.000.000,00

ALLEGATO 1

Apertura finestra di candidatura Progetti Strategici Regionali	Chiusura finestra Progetti Strategici Regionali	Risorse dello sportello
12 aprile 2016 – ore 12,00	2 maggio 2016 – ore 17,00	€ 2.000.000,00

Le **risorse disponibili** per lo sportello saranno così suddivise:

- € 5.000.000,00 per i progetti aziendali per aziende con almeno 10 lavoratori/imprenditori;
- € 3.000.000,00 per i progetti interaziendali con almeno 3 aziende;
- € 2.000.000,00 riservati ai progetti strategici Regionali.

Ai fini della compilazione della domanda, sarà cura del soggetto attuatore verificare che tutte le imprese coinvolte siano registrate nel sistema informativo SIAGE, con un proprio “profilo” aggiornato.

I **liberi professionisti** dovranno profilarsi in SIAGE alla stregua di un’impresa o di una ditta individuale e essere poi individuati tra le “imprese coinvolte” nel progetto.

La “profilazione” o l’aggiornamento dei dati potranno essere effettuati indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

Alla domanda, redatta e presentata dal soggetto attuatore sul sistema informativo SIAGE, secondo lo schema di cui all’allegato 2, completa di tutti i dati e le informazioni richieste e **sottoscritta digitalmente**, dovrà essere allegata:

- la scansione dell’Intesa/Accordo tra le Parti Sociali, redatta secondo le indicazioni di cui al punto 6;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 redatta da ogni singola impresa partecipante al progetto e firmata dal legale rappresentante della stessa, di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014 e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione delle commissioni che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (art. 1 – commi dal 2 al 5), secondo lo schema dell’allegato 5.

Per i **progetti di rete in tema di innovazione e internazionalizzazione**, dovrà essere allegata, nella sezione “altri documenti”, un documento contenente gli estremi del contratto di rete e l’elenco delle imprese appartenente alla rete stessa;

Per i **progetti di rete nell’ambito del programma ERGON**, dovrà essere allegata, nella sezione “altri documenti”, un documento contenente gli estremi del contratto di rete, l’elenco delle imprese appartenente alla rete stessa, l’id e il titolo del progetto presentato, svolto e rendicontato nell’ambito dei bandi Ergon;

Per i **progetti dei distretti del commercio** dovrà essere allegata, nella sezione “altri documenti”, anche la scansione di una attestazione del Comune capofila, circa la coerenza dell’intervento e dei beneficiari con l’attuazione del programma d’intervento del distretto stesso e contenente:

la denominazione del distretto, il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l’elenco delle imprese che parteciperanno al progetto formativo;

Per i **progetti per l’attrattività del territorio** dovrà essere allegata, nella sezione “altri documenti”, anche la scansione di una attestazione di coerenza rilasciata dal capofila (Comune/Unione di Comuni/Comunità Montana) e contenente:

la denominazione del distretto, il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l’elenco delle imprese che parteciperanno al progetto formativo.

ALLEGATO 1

Successivamente alla presentazione del progetto formativo, non sarà possibile sostituire le imprese coinvolte.

12. Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti

L'ammissibilità al finanziamento dei progetti coerenti con il punto 4 del presente avviso segue una **modalità "a sportello"** di presentazione delle domande. Al raggiungimento delle singole soglie finanziarie previste per ciascuna tipologia di interventi ammissibili di cui al punto 4 è possibile presentare ulteriori progetti fino alla scadenza della relativa finestra di candidatura.

Il raggiungimento di tali soglie finanziarie verrà, infatti, segnalato dal sistema SIAGE. I progetti presentati successivamente all'esaurimento delle risorse messe a bando, saranno valutati ed eventualmente finanziati in ordine cronologico nel caso si rendessero disponibili risorse da azioni/progetti non ammessi a finanziamento dal nucleo di valutazione.

A chiusura della finestra di candidatura il Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito, anche con membri delle Direzioni Generali coinvolte nei Progetti Strategici, procede alla valutazione dei progetti e degli interventi ammissibili ai sensi del punto 4 del presente avviso nel rispetto dei "Criteri di selezione delle operazioni" approvati nel Comitato di Sorveglianza del 12 maggio 2015 con particolare riferimento all'efficacia potenziale degli interventi e alla qualità progettuale:

- a) verifica i seguenti **requisiti di ammissibilità** dei progetti e nel caso di mancanza di uno o più di essi, ne dichiara l'inammissibilità:
- che siano presentati da un soggetto ammissibile al finanziamento;
 - che siano pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione indicate dall'Avviso;
 - che siano completi delle informazioni e della documentazione richiesta;
 - che l'importo richiesto non superi i limiti di finanziamento previsti;
- b) valuta i progetti risultati ammissibili, sulla base dei seguenti **criteri**:

	Pesi
Efficacia potenziale evidenziata tramite la coerenza delle azioni formative con la descrizione dei fabbisogni delle aziende coinvolte e gli obiettivi perseguiti indicati dall'impresa o dal gruppo di imprese, coerenti con il progetto formativo e con le azioni formative previsti.	50
Qualità progettuale evidenziata tramite la chiarezza espositiva nella descrizione degli obiettivi e del progetto formativo illustrato e le competenze professionali all'interno di ogni azione formativa che valorizzino il progetto formativo nel suo complesso ed ogni azione formativa.	50
Totale	100

Il progetto viene valutato complessivamente e per ogni singola azione formativa.

Sarà ammessa a finanziamento solo la singola azione che abbia raggiunto il valore minimo di 60, quale sommatoria dell'efficacia potenziale e della qualità progettuale.

Nella graduatoria dei progetti potranno essere pertanto presenti azioni formative ammesse e azioni non ammesse al finanziamento.

Successivamente l'elenco dei progetti totalmente e parzialmente ammessi a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammessi a finanziamento saranno approvati da Regione Lombardia con decreto dirigenziale e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito di Regione Lombardia.

Regione Lombardia si riserva controlli in loco sui progetti finanziati, in itinere e/o ex post, anche per la verifica che le attività corsuali siano realizzate esclusivamente presso le sedi del soggetto attuatore, delle aziende coinvolte o presso la sede dell'organizzazione datoriale/sindacale.

ALLEGATO 1

13. Tempistica e modalità di attuazione dei progetti

L'avvio del progetto deve avvenire entro i **30 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (qui di seguito B.U.R.L.) del provvedimento di approvazione.

Per poter formalizzare l'**avvio del progetto**, è obbligatorio:

- 1) avviare almeno una delle azioni previste dal progetto formativo (GEFO);
- 2) avviare l'intero progetto, sottoscrivendo ed allegando l'atto di adesione - allegato 6 (SIAGE).

Per avvio dell'azione si intende l'avvio del percorso formativo sul sistema informativo GEFO; per avvio del progetto si intende l'avvio formale del progetto nella sezione in SIAGE, dedicata al bando di riferimento.

Tutte le attività formative delle azioni in cui si articola il progetto devono essere inderogabilmente realizzate entro i **180 giorni** successivi alla data di approvazione sul BURL.

Le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del finanziamento.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro **30 giorni** dalla conclusione delle attività.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate non dovrà essere conteggiato il mese di **agosto**.

Per ciascun percorso formativo devono essere rispettate le procedure di avvio ed esecuzione stabilite nel **decreto regionale n. 12453 del 20.12.2012** "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata".

L'elenco del personale partecipante dovrà corrispondere a quanto indicato nel progetto approvato in relazione alle aziende coinvolte ed ai rispettivi lavoratori numericamente indicati. È possibile sostituire un "lavoratore" con un "imprenditore", e viceversa.

Sedi dei corsi

I percorsi formativi possono essere svolti anche presso la sede dell'azienda i cui dipendenti/imprenditore partecipano all'azione formativa, nonché presso le sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio e rappresentate nella CRPLF.

Poiché le suddette sedi non sono considerate sedi occasionali, non necessitano di autorizzazione regionale, ma, ai fini della tracciabilità e nelle more del pieno sviluppo del sistema informativo, l'utente, dovrà cliccare e poi conseguentemente compilare l'opzione "altra sede".

Resta ferma la obbligatorietà delle conformità per l'adeguatezza dei locali in base alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Successivamente all'avvio del percorso formativo **non potrà essere effettuata alcuna sostituzione dei partecipanti comunicati**.

Il riconoscimento dei costi del singolo partecipante avviene "a processo", in base al numero di ore effettivamente frequentate.

Verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall'azione formativa.

Non sono ammesse e conseguentemente **non sono riconosciute in sede di rendicontazione e liquidazione, variazioni** rispetto ai contenuti del progetto approvato, con specifico riferimento ai seguenti elementi:

- a. articolazione delle azioni formative: in particolare non sarà ammessa, a fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, anche a parità del finanziamento approvato;
- b. tipologia, durata e contenuti delle azioni, così come dettagliati nel percorso formativo presentato nell'ambito della specifica "offerta formativa";

ALLEGATO 1

c. aziende coinvolte in ognuna delle azioni formative, numero e tipologia dei rispettivi partecipanti.

Sarà in ogni caso possibile avviare l'azione con un numero di partecipanti inferiore a quello indicato nel progetto approvato, fermo restando il riconoscimento dei costi a "processo" sulla base dei nominativi e dell'effettiva frequenza dei partecipanti comunicati.

In fase di avvio del percorso formativo è inoltre possibile estendere la partecipazione alle attività ad "uditori", fino ad un massimo di 4, che dovranno essere nominativamente indicati.

Gli uditori dovranno in ogni caso appartenere ad aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione) e dovranno rientrare in una delle categorie di destinatari definite al precedente punto 3. In ogni caso la partecipazione degli uditori non potrà avere incidenza sul riconoscimento dei costi previsti per l'azione, anche in caso di mancata partecipazione o ritiro di uno dei partecipanti a pieno titolo. I nominativi degli uditori dovranno essere inseriti nell'elenco allievi caricato nell'offerta formativa ed esclusi dalle schede attività all'interno del progetto di riferimento, oltre che sul registro cartaceo con a fianco riportata tra parentesi la dicitura (Uditori). Le schede attività dovranno essere compilate contemporaneamente alla formalizzazione dell'avvio del corso nell'offerta formativa.

La Regione si riserva di effettuare controlli in itinere ed ex post per verificare la corretta realizzazione delle azioni ed attività collegate al progetto.

14. Modalità di calcolo del costo del progetto

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:

- numero ore formazione: compreso tra **16 e 64**
- numero massimo di partecipanti per azione: **10**
- costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a **€ 17,35¹**
- costo del lavoro dei partecipanti: entro il limite di ammissibilità previsto dall'art. 31 comma 3 lettera d) del Reg (UE) 651/2014 ²

Si precisa inoltre per il costo del lavoro dei partecipanti si devono applicare le modalità di quantificazione e rendicontazione "a costi reali", basandosi sul costo orario effettivo per ogni singolo partecipante e sulle ore di effettiva frequenza.

Per i lavoratori dipendenti è ammissibile l'esposizione del costo della retribuzione calcolato come:

Costo Orario = (Retribuzione lorda annua + contributi annui a carico del datore di lavoro + quota di indennità di fine rapporto) / numero ore lavorative previste dal contratto

Per i lavoratori autonomi, i titolari d'impresa ed i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l'ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi. Tale costo può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli aiuti di stato.

In sede di presentazione delle domande per i calcoli di seguito dettagliati potrà comunque essere utilizzato un valore di costo orario medio, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti.

Il preventivo di ogni azione formativa sarà calcolato con le seguenti formule:

¹ Decreto del Dirigente della U.O. Mercato del Lavoro n. 1355 del 19/02/2013.

² Reg (UE) 651/2014 art. 31 c. 3 lett. d): le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

ALLEGATO 1

COSTO TOTALE AZIONE = COSTI DELLA FORMAZIONE + COSTO LAVORO PREVISTO AMMISSIBILE

dove:

COSTI DELLA FORMAZIONE = N° ORE CORSO X N° PARTECIPANTI X € 17,35

COSTO DEL LAVORO PREVISTO AMMISSIBILE = N° ORE CORSO X N° PARTECIPANTI X COSTO ORARIO MEDIO

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo SIAGE, sulla base dei dati inseriti; inoltre in fase di valutazione del progetto sarà effettuata la verifica del rispetto della condizione relativa alla partecipazione degli "imprenditori" di cui al punto 9. In coerenza con le modalità di valutazione in ordine cronologico, i progetti presentati successivamente al raggiungimento della quota del 30% delle ore di formazione allievo, saranno ammessi limitatamente alla quota di finanziamento pubblico relativa alla formazione dei dipendenti.

15. Modalità di calcolo del finanziamento del progetto

La quota pubblica di finanziamento del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 31 del Reg (UE) 651/2014 riepilogate nella tabella seguente, individuate in relazione alla tipologia dell'impresa di appartenenza dei partecipanti nonché dell'eventuale appartenenza degli stessi alla categoria "lavoratore svantaggiato", così come definita all'art. 2 del Reg. UE 651/2014.³

INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE		
TIPOLOGIA DI IMPRESA E LAVORATORE		
GRANDI IMPRESE		50%
	Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	60%
MEDIE IMPRESE		60%
	Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	70%
PICCOLE IMPRESE		70%
	Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	70%

Il calcolo del finanziamento pubblico sarà operato in sede di preventivo per singola azione, applicando la percentuale di intensità di aiuto considerata prevalente, sulla base delle aziende partecipanti.

Poiché il costo dei partecipanti alle attività di formazione continua può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato il valore del finanziamento sarà calcolato con la seguente formula:

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE; COSTO TOTALE AZIONE X % INTENSITÀ AIUTO)

³ Reg (UE) 651/2014 art. 2 c. 4: «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

ALLEGATO 1

La restante quota del costo totale dell'azione dovrà restare a carico del soggetto attuatore, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.

Si segnala che, qualora l'importo del costo del lavoro preventivato non sia sufficiente a coprire la quota di finanziamento privato, questa dovrà coprire anche una quota dei costi della formazione previsti.

Il finanziamento totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento totale delle singole azioni. I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo SIAGE, sulla base dei dati inseriti.

16. Modalità di avvio e gestione del progetto formativo

Ai fini dell'attivazione dei percorsi formativi, il soggetto attuatore dovrà effettuare la comunicazione di avvio tramite Gefo, entro la data di inizio delle attività formative. La comunicazione si riferisce alla durata complessiva dell'attività formativa e comprende i seguenti documenti allegati:

- a) calendario
- b) elenco nominativo degli allievi

Il calendario potrà essere modificato in qualsiasi momento purché la data in cui viene effettuata la modifica sia precedente sia alla data da modificare che alla nuova data programmata. In qualsiasi momento il calendario modificato dovrà contenere il numero delle ore totali previste dal percorso formativo.

Giorno e ora inseriti a calendario e sul registro formativo dovranno coincidere, pena il non riconoscimento delle ore di lezione svolte in orari differenti rispetto all'ultimo calendario presentato.

L'elenco nominativo degli allievi non è modificabile dopo l'invio e la protocollazione della comunicazione di avvio del percorso formativo.

Contestualmente all'avvio del primo percorso formativo, è necessario formalizzare **l'avvio del progetto** nella sezione in SIAGE, dedicata al presente avviso.

Per poter formalizzare **l'avvio del progetto**, è obbligatorio:

- 1) avviare almeno una delle azioni previste dal progetto formativo (GEFO);
- 2) avviare l'intero progetto, sottoscrivendo ed allegando l'atto di adesione - allegato 6 (SIAGE).

Per avvio dell'azione si intende l'avvio del percorso formativo sul sistema informativo GEFO; per avvio del progetto si intende l'avvio formale del progetto nella sezione in SIAGE, dedicata al bando di riferimento.

Contestualmente all'avvio di ogni percorso formativo, è necessario compilare la **scheda attività** nella sezione in SIAGE, dedicata al bando di riferimento.

Il registro formativo e delle presenze deve essere fascicolato con pagine numerate e non asportabili con l'indicazione delle attività svolte e con la firma giornaliera degli allievi, dei docenti e delle eventuali altre funzioni intervenute nelle attività stesse competenti (D.d.u.o. n. 12453/2012).

Il registro deve essere compilato giorno per giorno in tutte le sue parti, contestualmente allo svolgimento delle operazioni che vengono registrate e allo svolgimento delle attività formative.

Sul registro non devono essere apportate alterazioni, abrasioni e/o cancellature.

Eventuali correzioni vanno opportunamente evidenziate, avendo cura di lasciare sempre leggibili le scritte errate che vengono sostituite.

Il registro deve essere tenuto presso la sede di svolgimento del corso fino alla sua conclusione.

Dopo la conclusione dell'azione formativa il registro deve essere conservato presso la sede del Soggetto Attuatore. In entrambi i casi dovrà essere reso disponibile per eventuali controlli sia in itinere che ex-post.

Il non rispetto delle modalità di tenuta e conservazione del registro formativo porterà al non riconoscimento totale o parziale della relativa azione formativa.

Per tutto il personale coinvolto nel progetto formativo, è necessario ed obbligatorio predisporre, prima dell'avvio della prestazione lavorativa, una **lettera di incarico** o contratto firmato dalle parti, nel quale siano

ALLEGATO 1

chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore e il corrispettivo orario. Tale lettera è da tenere agli atti presso la sede del Soggetto Attuatore.

Non è possibile incaricare per attività di docenza e tutoraggio, i dipendenti e/o titolari delle imprese coinvolte nel progetto formativo per cui è richiesta tale professionalità.

Per ogni percorso formativo è obbligatorio che l'operatore incarichi, pena il non riconoscimento dello stesso ai fini della liquidazione del finanziamento, un proprio **tutor** che affianchi il firmatario del progetto, per garantire un costante monitoraggio dello svolgimento e della correttezza delle attività formative.

Il tutor dovrà garantire la propria presenza in aula, firmando contestualmente il registro didattico, all'avvio in un momento intermedio ed alla conclusione di ogni azione formativa.

Si evidenzia che, per l'erogazione dei percorsi formativi, i soggetti attuatori devono avvalersi di personale docente e di tutor in possesso dei requisiti minimi alternativi previsti dalla normativa sull'accREDITAMENTO regionale (decreto 9749 del 31/10/2012 e solo per i percorsi formativi afferenti l'area tecnica, decreto 10187 del 13 novembre 2013).

17. Modalità di liquidazione delle attività

Il soggetto attuatore potrà presentare un'unica domanda di liquidazione a conclusione del progetto.

Le domande di liquidazione dovranno essere predisposte ed inoltrate tramite sistema informativo SIAGE, allegando la rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità di cui al successivo punto 18, unitamente alla fattura intestata a Regione Lombardia, pari all'importo della richiesta di liquidazione.

L'importo del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà subordinato alla fase di verifica della rendicontazione, sulla base delle attività formative effettivamente svolte, delle effettive ore di frequenza e con l'applicazione di quanto previsto dal regime di aiuti alla formazione di cui al Reg. UE 651/2014.

18. Rendicontazione

Il soggetto attuatore, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto, dovrà provvedere alla redazione ed all'invio tramite sistema informativo SIAGE a Regione Lombardia della **rendicontazione**, accompagnata:

- da una **relazione** sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentate; tale relazione dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal progetto e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati;
- da autocertificazione firmata dal Rappresentante Legale dell'ente attuatore, dalla quale si evince il costo orario di ogni dipendente/imprenditore partecipante ad ogni singola azione formativa.

A tal proposito l'operatore dovrà tenere agli atti una **dichiarazione** firmata dal Legale Rappresentante di ogni singola impresa coinvolta, attestante il costo orario di ogni singolo dipendente che usufruirà della formazione. Tale dichiarazione dovrà essere in possesso da parte dell'operatore già al momento dell'avvio dei percorsi formativi, perché indispensabile per la compilazione delle schede attività.

Inoltre dovranno essere prodotte:

- per ogni azienda per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 50%(art 31 comma 4 lettera b del Reg. 651/2014):
una dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa rilasciata dall'azienda stessa;
- per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di "lavoratore svantaggiato", ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014:
l'autocertificazione relativa all'appartenenza ad una o più delle categorie elencate al punto 4) del citato art. 2.

La rendicontazione darà evidenza del costo delle singole azioni calcolato sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate per la formulazione del preventivo di costo:

ALLEGATO 1

COSTO TOTALE AZIONE = SOMMATORIA COSTI DI PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue:

$$\begin{aligned} \text{COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO PARTECIPANTE} &= \\ &= \text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} + \text{COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE} \\ \text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} &= \text{N}^\circ \text{ ORE EFFETTIVA FREQUENZA} \times \text{€ 17,35} \\ \text{COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE} &= \text{N}^\circ \text{ ORE EFFETTIVA FREQUENZA} \times \text{COSTO ORARIO EFFETTIVO} \end{aligned}$$

Per i lavoratori dipendenti è ammissibile l'esposizione del costo della retribuzione calcolato come:

Costo Orario = (Retribuzione lorda annua + contributi annui a carico del datore di lavoro + quota di indennità di fine rapporto) / numero ore lavorative previste dal contratto

Per i lavoratori autonomi, i titolari d'impresa ed i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l'ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi. Tale costo può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli aiuti di stato.

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

Inoltre sarà data evidenza dei calcoli relativi alla quantificazione del finanziamento pubblico spettante e della quota di finanziamento privato obbligatorio, operati sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate in sede di preventivo:

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = SOMMATORIA FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) saranno calcolati gli importi del finanziamento pubblico e del finanziamento privato obbligatorio applicando al relativo costo di partecipazione la specifica percentuale di intensità di aiuto desumibile dalla tabella di cui al precedente punto 15, considerando l'azienda di appartenenza e l'eventuale appartenenza alla categoria "lavoratore svantaggiato", così come definita all'art. 2 del Reg. (UE) 651/2014.

$$\begin{aligned} \text{FINANZIAMENTO PUBBLICO PARTECIPANTE} &= \\ &= \text{MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE; COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO} \\ &\quad \text{PARTECIPANTE} \times \% \text{ INTENSITÀ AIUTO)} \end{aligned}$$

Il finanziamento pubblico totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento pubblico totale delle singole azioni. Il finanziamento privato obbligatorio sarà calcolato ad ogni livello (singolo partecipante, azione, progetto) per differenza tra il costo e il finanziamento pubblico.

Nel caso in cui il costo del lavoro ammissibile per uno o più partecipanti non risultasse sufficiente a coprire interamente la quota di finanziamento privato, i calcoli relativi ai costi di partecipazione (e specificatamente del costo del lavoro ammissibile) potranno essere operati, altrettanto correttamente, aggregando i partecipanti per azienda, sia nell'ambito della singola azione sia dell'intero progetto.

Ogni azione ammessa a finanziamento dovrà essere svolta integralmente.

Se un'azione sarà svolta per un numero inferiore di ore rispetto a quello previsto in fase di progettazione, non potrà essere rendicontata e pertanto l'intero importo di finanziamento della stessa, non sarà riconosciuto.

Le azioni non svolte o svolte parzialmente dovranno essere rinunciate, nell'apposita sezione di SIAGE, prima della presentazione della richiesta di liquidazione.

ALLEGATO 1

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte del soggetto attuatore, verrà effettuata la verifica di pagabilità, da una struttura indipendente da chi gestisce l'Avviso e procederà con la liquidazione, così come previsto dai regolamenti europei.

Entro 30 giorni dalla ricezione della pagabilità, il soggetto attuatore verrà liquidato.

19. Sanzioni, valutazione delle performance e indicatori di efficacia

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi e divieti previsti dal presente avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di non liquidare le relative somme oppure di adottare eventuali azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute nonché provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività, con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore e all'efficacia complessiva degli interventi oggetto del presente avviso.

Si terrà conto, in particolare, dei seguenti indicatori di efficacia:

- Qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi;
- Totale lavoratori coinvolti;
- Totale imprese coinvolte;
- Azioni programmate;
- Azioni avviate;
- Azioni rinunciate;
- Azioni concluse.

20. Pubblicazione e modalità di richiesta di chiarimenti ed informazioni

Il soggetto beneficiario è tenuto a evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, e deve attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1303/2013 – Allegato XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione e, successivamente alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che saranno reperibili sul sito di Regione Lombardia www.ue.regione.lombardia.it.

Con l'accettazione del contributo il soggetto beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione Lombardia www.ue.regione.lombardia.it e sul sito nazionale www.opencoesione.it dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto che, ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013, devono essere contenute nell'elenco delle operazioni finanziate.

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati sarà pubblicata sul B.U.R.L., nel portale della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro (www.lavoro.regione.lombardia.it).

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla Struttura Occupazione e Occupabilità della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dedicata: formazionecontinua@regione.lombardia.it

Nell'oggetto della mail dovrà essere citato l'avviso "Formazione continua – Fase IV" e l'argomento della domanda/richiesta contenuta nella mail stessa.

Il titolare del potere sostitutivo: Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

21. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. I dati forniti in esecuzione del presente Avviso pubblico, sono trattati esclusivamente per le finalità relative al

ALLEGATO 1

procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

22. Riepilogo fasi e tempistiche

- Apertura della finestra di candidatura per i progetti aziendali ed interaziendali: **12 aprile 2016 – ore 12,00.**
- Chiusura della finestra di candidatura per i progetti aziendali ed interaziendali: **14 aprile 2016 – ore 17,00.**
- Apertura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali: **12 aprile 2016 – ore 12,00.**
- Chiusura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali: **2 maggio 2016 – ore 17,00.**
- I processi di verifica dei progetti presentati si concludono, di norma, **entro i 90 giorni** successivi alla chiusura dello sportello con l'emanazione del provvedimento di approvazione dei progetti.
- L'avvio dei progetti ammessi al finanziamento deve avvenire **entro i 30 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione.
- Le attività formative delle azioni in cui si articolano i progetti devono essere inderogabilmente realizzate **entro i 180 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione.
- La rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere presentata **entro 30 giorni** dalla conclusione delle attività.
- Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non dovrà essere conteggiato il mese di **agosto.**

23. Quadro normativo di riferimento

- ❖ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- ❖ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- ❖ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- ❖ Regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e le irregolarità.
- ❖ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO 1

- ❖ Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- ❖ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento alla Sezione (Aiuti alla formazione)
- ❖ Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
- ❖ Comunicazione della Commissione COM(2010) 491 *"Strategia per la parità tra donne e uomini 2010/2015"*;
- ❖ Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 *"Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*;
- ❖ Comunicazione della Commissione COM(2011) 681 *"Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011/14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"*;
- ❖ L. del 28 gennaio 2009, n. 2 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*;
- ❖ L. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d'impresa;
- ❖ D.lgs del 10 settembre 2003, n. 276 *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro"*, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- ❖ D.L. del 30 ottobre 1984, n. 726 *"Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"*, relativo alla disciplina dei contratti di solidarietà, convertito con modifiche, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863;
- ❖ D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5 *"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"* e ss.mm.ii.;
- ❖ D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, art. 67- septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- ❖ Avviso del M.I.U.R. per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, di cui al Decreto Direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 e succ. modd. e int.;
- ❖ Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 *"Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione"* e successive modificazioni e integrazioni.
- ❖ Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 *"Il mercato del lavoro in Lombardia"*.
- ❖ Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 *"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"*.
- ❖ Legge regionale del 5 ottobre 2015 n. 30 *"Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro"*.
- ❖ Programma Operativo Regionale Ob. *"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"* - FSE 2014-2020, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014.
- ❖ Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 *"Regolamento di contabilità della Giunta regionale"*.
- ❖ Testo di deliberazione legislativa statutaria *"Statuto d'autonomia della Lombardia"*, approvato con seconda deliberazione dal Consiglio regionale nella seduta del 14 maggio 2008, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;
- ❖ Programma Operativo Regionale Ob. *"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"* - FSE 2014-2020, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014;
- ❖ D.C.R. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 *"Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo"*;

ALLEGATO 1

- ❖ D.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, “Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Approvazione del Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo;”
- ❖ D.g.r. n. X/3017 del 16.1.2015 all’oggetto “Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”;
- ❖ D.g.r. n. X/3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale;
- ❖ D.g.r. n. X/4390 del 30/11/2015 - piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 - 2020 - 1^ aggiornamento;
- ❖ D.g.r. del 30 novembre 2015, n. X/4402, “Linee guida per l’attuazione degli interventi di Formazione continua
- ❖ D.D.U.O. del 30 luglio 2008, n. 8486 “Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia”;
- ❖ D.D.U.O. del 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”;
- ❖ D.D.U.O. del 22 luglio 2010, n. 7285 “Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”;
- ❖ D.D.U.O. del 29 luglio 2011, n. 7105 “Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia – istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili”;
- ❖ D.D.U.O. del 26 luglio 2012, n. 6759 “Aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori di competenza e livelli EQF”;
- ❖ D.D.U.O. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata;”
- ❖ D.D.U.O. del 20 dicembre 2012 n. 12471 “Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all’Albo degli accreditati al Sistema Regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale – Percorsi di specializzazione professionale, formazione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata – Servizi al Lavoro”;
- ❖ D.D.U.O. del 19 febbraio 2013, n. 1355 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard”.